

SCHEMA DI ACCORDO EX ART. 15 DELLA L. N. 241/1990 TRA L'UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO E LA SOCIETA' FARMAPESA SPA, AI SENSI 15 DELLA L. 7.08.1990, N. 241 E DELL'ART. 62 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36.

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, in Barberino Tavarnelle, presso i locali _____, tra i Signori:

Roberto Ciappi, in qualità di Presidente dell'UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO, C.F. 94188150489, P.I. 06116340487, con sede in Barberino Tavarnelle, Via Cassia, 49, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione della Giunta dell'Unione n. _____ del _____.

E

_____, in qualità di Amministratore Unico della società FARMAPESA S.P.A., _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con _____;

PREMESSO:

- che il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, secondo quanto stabilito dall'art. 229 del medesimo, è entrato in vigore con i relativi allegati, il 1° aprile 2023 mentre le sue disposizioni, con i relativi allegati hanno avuto efficacia il 1° luglio 2023;
- che l'art. 62, commi 1 e 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, stabilisce che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori e che per effettuare le procedure di importo superiore alle suddette soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 dello stesso Decreto Legislativo;
- che, ai sensi dell'art. 225, 3 comma, del medesimo D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il requisito di qualificazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) e all'articolo 6, comma 1, lettera c), dell'allegato II 4 è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024;
- che l'art. 63, 4 comma, secondo periodo, del D.Lgs. 31 marzo 2023 dispone che in sede di prima applicazione le stazioni appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme prevista dall'ordinamento, sono iscritte con riserva nell'elenco, istituito presso l'ANAC, delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza;
- che l'art. 1, lett. i, dell'Allegato I.1 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 definisce la Centrale di Committenza come "una stazione appaltante o ente concedente che fornisce attività di centralizzazione delle committenza in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti...";
- che presso l'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, di seguito "Unione", è costituita la "Centrale Unica di Committenza", di seguito "C.U.C.", che afferisce all'articolazione dell'Area CUC, contratti e Tributi e che cura lo svolgimento delle procedure di scelta del contraente, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia di appalti pubblici, nell'interesse dell'Unione stessa e dei Comuni ad essa aderenti, in applicazione del vigente *Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della Centrale Unica di Committenza*, approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 72 del 09.05.2016 e ss.mm.ii.;
- che la C.U.C. è stata iscritta con riserva nell'elenco ANAC delle stazioni appalti qualificate;
- che FARMAPESA S.P.A., già iscritta all'elenco delle società in house gestito da Anac, di cui all'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, è società in house ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 ed è soggetta al controllo del Comune di Barberino Tavarnelle e, pertanto,

rientra nel novero delle Amministrazioni pubbliche, con conseguente assoggettamento alla disciplina regolatoria del codice dei contratti;

- che la società FARMAPESA S.P.A., con nota in data 28.02.2024, pervenuta nella stessa data al Prot. generale dell'Unione e registrata al n. 5126/2024, ha richiesto di poter fare ricorso alla C.U.C. dell'Unione per lo svolgimento di una procedura di scelta del contraente afferente a lavori, non essendo in possesso delle competenze specialistiche necessarie allo scopo;

- che l'art. 62, comma 9, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 stabilisce che il ricorso alla centrale di committenza qualificata (con riserva) è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza;

- che l'art. 15 della Legge n. 241/90 sancisce la facoltà per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite, si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Accordo ha per oggetto lo svolgimento delle attività di centralizzazione di committenza da parte della C.U.C. dell'Unione in favore e per conto della società FARMAPESA S.P.A., ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

2. L'attività di centralizzazione concerne lo svolgimento della procedura di scelta del contraente per l'affidamento dei seguenti lavori:

- *Ampliamento di immobile ad uso commerciale adibito a farmacia, ambulatori e locale polivalente ubicato in Via Senese n. 1b – Loc. San Donato in Poggio - Comune di Barberino Tavarnelle,*

3. L'attività di centralizzazione concerne la gestione della procedura di scelta del contraente, dalla indizione, all'aggiudicazione.

4. La sottoscrizione del presente Accordo non costituisce delega di funzioni ma attribuisce esclusivamente alla C.U.C. dell'Unione il compito di svolgere le attività relative alle procedure di scelta del soggetto contraente.

Art. 2 - Compiti della società convenzionata

1. Fermi restando i rapporti di collaborazione, coordinamento ed informazione restano di competenza della società convenzionata: la nomina del RUP per la fase di programmazione ed esecuzione, la redazione e l'approvazione dei progetti, dei capitolati speciali d'appalto, dei piani di sicurezza/DUVRI, nonché di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, la scelta della procedura di gara, la determinazione dei requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione, dei criteri di selezione delle offerte, l'adozione del provvedimento a contrarre, l'adempimento di tutti gli obblighi informativi e di trasparenza, previsti dalla normativa in materia, riferiti alle fasi della procedura di propria competenza, la sottoscrizione del contratto, il pagamento dei corrispettivi spettanti all'appaltatore.

ART. 3 - Compiti della C.U.C. dell'Unione

1. Compete alla C.U.C. dell'Unione la pubblicazione degli inviti/bandi di gara, la nomina del seggio/Commissione di gara, la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l'adozione della determinazione di aggiudicazione e le comunicazioni successive.

Art. 4 - Rapporti finanziari

1. L'onere a carico della società FARMAPESA S.P.A. è stabilito nell'importo forfettario onnicomprensivo di € 500,00.=

Art. 5 – Durata e Recesso

1. Gli effetti del presente Accordo decorrono dalla data odierna e cesseranno a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto di cui all'art. 1, comma 2.
2. Le parti del presente Accordo potranno recedere anticipatamente dalla medesima mediante formale comunicazione trasmessa a mezzo P.E.C.
3. Gli effetti del recesso decorreranno dal 15° giorno successivo alla predetta comunicazione.

Art. 6 - Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere anche in caso di difforme e contrastante interpretazione del presente Accordo, dovrà essere ricercata prioritariamente in via bonaria, fatto salvo il ricorso – in caso di mancata risoluzione - all'esperimento delle azioni contemplate dall'ordinamento giuridico vigente.

Art. 9 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si fa espresso rinvio al codice civile e alla pertinente normativa vigente.

Art. 10 - Registrazione

1. Il presente atto composto da n. 2 pagine scritte per intero e n. ____ righe della pagina _____ ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, tabella B annessa, al D.P.R. 26.10.72 n.642 e non è soggetto a registrazione obbligatoria ai sensi dell'art.1 tabella del DPR 131/86.